

## **Intorno all'opportunità di assumere incarichi professionali manifestamente pleonastici**

### **limiti e deontologia**

Si discute se sia opportuno, oltre che deontologicamente corretto, assumere incarico fiduciario nella consapevolezza che l'espletamento dello stesso risulti superfluo, pleonastico, del tutto privo di alcun effetto. Vi sono, infatti, fattispecie concrete ove il patrocinio di più avvocati risulta essere un esatto doppione difensivo o di assistenza in generale - sempre dopo che si sia verificata la sufficiente nonché necessaria attività difensiva o di assistenza in capo al primo patrocinante anche assumendo "sommarie informazioni" presso il potenziale cliente - (si pensi al patrocinio per il terzo trasportato). In costanza di tale surriferita ipotesi, la costituzione in giudizio è un atto del tutto privo di effetti sostanziali, tanto che imporrebbe l'astensione da parte dell'avvocato investito della questione di assumere qualsivoglia tipo di incarico professionale. Esiste, purtroppo, in natura, una categoria ontologica di colleghi la quale si costituisce in associazione (e non) anche un attimo prima che il processo civile venga assegnato a sentenza. Ciò si osserva soprattutto nei confronti di quella schiera di disinvolti avvocati, i quali, dopo aver aderito in toto alle richieste svolte ed alle conclusioni rassegnate - per altro ipocritamente magnificate essendo passate al vaglio della loro sovrintendenza - si riportano integralmente alle comparse conclusionali e di repliche, un istante dopo aver depositato le loro laconiche memorie conclusive. I più corretti fanno precedere la propria stremenzita costituzione, da una cortese telefonata finalizzata a scusarsi ed a manifestare tutto l'imbarazzo che il caso richiede; altri adducono improbabili parentele al punto di costituirsi *ob torto collo*, stante la pressante minaccia di qualche collaterale; altri ancora ignorano l'esistenza del primo patrocinante al quale, ovviamente, vanno i demeriti e non i meriti, nel caso di esito infausto. Ma anche i più scaltri e preparati colleghi, ove si

sia espletata la totalità delle richieste istruttorie ammesse, laddove si sia dedotto e controdedotto tutto il controdeducibile – nel caso summenzionato anche avvalendosi di CTP medico legale e/o di perizia modale di parte atta ad accertare la dinamica del sinistro - quali nuovi elementi, quale contributo così indispensabile si può produrre, stante l'impossibilità di formulare nuove richieste, di escutere altri testimoni, di controdedurre; quale utilità effettiva può discendere da un mandato inficiato di operatività sin dall'inizio. In tale ultima ipotesi, sarebbe forse il caso di astenersi dall'assumere incarichi del tutto inutili, privi di qualsivoglia effetto, davvero in limine con ogni regola non solo deontologica. Tali costituzioni, infatti, non possono che avere fini del tutto estranei rispetto alla precipua assunzione che l'incarico fiduciario impone il quale - si rammenta- è improntato a principi di fedeltà e buon adempimento nei confronti degli assistiti, a danno dei quali - nelle migliori delle ipotesi - si esige un doppio onorario – per aver speso un patrocinio solo di carattere formale del tutto ingiustificato. Altro che giuramento!!

*S.Giovanni in Fiore/Cosenza li 27.05.2009*

*avv. Spiro Nicastro*